Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 13/02/2026) - n. 5978

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Relatore

Dott. GRECA ZONCU Maria - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

No.Gh. nato in Tunisia il (Omissis) (CUI (Omissis));

avverso il provvedimento del Giudice di pace di Bari del 26/01/2026;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito l'avv. LOREDANA LISO, la quale ha insistito per l'accoglimento della impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Bari convalidava il trattenimento di No.Gh. (di nazionalità tunisina) presso il C.P.R. di Bari disposto dal Questore di Teramo ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 286/98 in data 23 gennaio 2026 a seguito della espulsione disposta, con decreto in pari data, dal Prefetto di Teramo nei confronti del predetto, dopo che la Commissione Territoriale di Firenze aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale ed il cittadino extracomunitario non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale impartitogli all'atto della dimissione dal C.P.R. di Potenza il giorno 1 dicembre 2025.

In particolare, il Giudice di pace di Bari riteneva sussistenti le condizioni per la convalida del disposto trattenimento dando rilievo al fatto che il cittadino extracomunitario era privo di permesso di soggiorno.

2. Avverso detto provvedimento No.Gh., per mezzo dell'avv. LOREDANA LISO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 del codice di rito a causa della mancata fissazione della udienza da parte del Giudice di pace prima di provvedere sulla convalida, con la conseguente nullità assoluta ed insanabile della ordinanza impugnata per la lesione del diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo il trattenuto deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 14 D.Lgs. n. 286/98, 6 D.Lgs. n. 142/2015 e della Direttiva 2013/UE, par. 1, lett. c) ed e); al riguardo osserva che il Giudice di pace non ha rilevato la propria incompetenza atteso che, nella ipotesi di richiedente asilo, è la Corte di appello a decidere sulla convalida del trattenimento a norma dell'art. 5-bis, comma 1, del D.L. n.13/2017.

2.3. Con il terzo motivo No.Gh. si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., del vizio di motivazione mancante o puramente apparente evidenziando che il Giudice di pace non ha fornito alcuna spiegazione delle ragioni della convalida del trattenimento.

3. L'avv. Ilia Massarelli dell'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato, per il Ministero dell'Interno e la Questura di Bari, memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere respinto.

2. Il primo motivo è infondato considerato che il difensore dell'odierno ricorrente, alla udienza di convalida tenutasi avanti il Giudice di pace di Bari il giorno 26 gennaio 2026/non aveva eccepito la mancata emissione del decreto di fissazione di udienza essendosi, invece, opposto alla convalida deducendo la questione di competenza poi riproposta in questa sede. Il vizio lamentato, infatti, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e, nel caso in cui la parte assista al compimento di atti che richiedano il predetto avviso, nei termini di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.; nel caso in esame il cittadino extracomunitario ed il suo difensore hanno partecipato alla udienza di convalida senza nulla eccepire; inoltre, deve aggiungersi che il ricorrente omette di indicare in maniera specifica in quali termini la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza abbia influito sul suo diritto di difesa.

3. Con riferimento al secondo motivo la tesi difensiva circa la incompetenza del Giudice di pace non può essere condivisa; il Collegio non ignora che questa Corte ha affermato che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in presenza di una domanda di protezione internazionale, ancorché reiterata, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta esclusivamente alla corte di appello competente ex art. 5-bis, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e non al giudice di pace (Sez. 1, n. 25543 del 10/07/2025, I., Rv. 288152 -01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 32340 del 30/09/2025).

3.1. Tale orientamento deve però essere rivalutato alla luce di un'analisi sistematica e coordinata dei principi e delle norme che governano la materia come, peraltro, già statuito con varie decisioni di questa stessa Sezione (Sez. 1, n. 36944 del 12/11/2025, S., Rv. 288949 - 01; Sez. 1, n.3756 del 28/01/2026 n.m.; Sez. 1, 3754 del 28/01/2026 n.m.) rese successivamente in materia e che questo Collegio condivide; invero, il decreto della Commissione territoriale che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 25 del 2008 produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore. Ed infatti, l'art. 39, comma 4, terzo periodo, D.Lgs. cit. dispone testualmente che "l'attestazione (dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso) tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35 bis, commi 3 e 4, del presente decreto". Come recentemente affermato da Sez. 1, n. 22275/2025 del 12/06/2025, n.m., la pendenza del giudizio di protezione internazionale, nei casi dell'art. 35-bis, comma 3, lett. b) D.Lgs. 25 del 2008, al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma, "non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa (Cass., n. 24009/2020), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale (Sez. U., 11399/2024)". Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 35-bis D.Lgs. 25 del 2008, la proposizione del ricorso avverso il rigetto amministrativo della domanda protezione, di regola, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei seguenti casi a) ricorso proposto da soggetto trattenuto ai sensi dell'art. 10-ter D.Lgs. n. 286/98 o nei centri

di cui all'art.14 D.Lgs. n. 286/98; b) e c) ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, lett b-bis)) d) ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28-bis comma 2 lett. b), b-bis), c), e); d-bis) ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all'art. 28 bis, comma 1, lett. b). Il comma 4 del citato art. 35-bis prevede che, nei casi di cui al comma 3 (e quindi anche nelle ipotesi di decisione di inammissibilità), l'efficacia esecutiva può essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza di parte.

3.2. Nel caso di specie la Commissione territoriale, nel valutare la domanda di protezione internazionale proposta dall'odierno ricorrente, con provvedimento in data 7 novembre 2024, ha ritenuto che la stessa rientrasse nella previsione di cui all'art. 28-ter, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, in quanto il richiedente ha riferito esclusivamente circostanze che non hanno a che vedere con l'istituto della protezione internazionale. La Commissione territoriale ha quindi ritenuto l'istanza di protezione manifestamente infondata e, visto l'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, ha attestato l'obbligo di rimpatrio e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'accordo di Schengen, prima che siano decorsi tre anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell'Interno. In tale contesto, il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo. Ne consegue che la competenza a convalidare il provvedimento questorile spetta al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, T.U.I., e non già alla Corte di appello. Va infatti osservato che, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6,6-bis e 6-ter del D.Lgs. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 142 del 2015, è competente la Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. La formulazione dell'art. 5-bis D.L. 13 del 2017 circoscrive infatti la competenza della Corte d'Appello ai casi in cui il trattenimento è disposto ai sensi degli artt. 6,6-bis e 6-ter del D.Lgs. 142 del 2015 (cioè trattenimento del richiedente asilo) e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per le misure alternative ex art. 14, comma 6, D.Lgs. 142 del 2015, ma non per i trattenimenti pre-espulsivi. A sua volta l'art. 3 comma 1, lett. c), D.L. n. 13 del 2017, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, conv. nella legge n. 46 del 2017, dispone che le istituende sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea sono competenti "per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché 5 dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015". Le due tipologie di trattenimento rispettivamente disciplinate dal T.U.I. (art. 14 trattenimento preespulsivo) e dal D.Lgs. n. 142 del 2015 (ex art. 6 procedimento del richiedente protezione internazionale) sono autonome e non si sovrappongono; esse possono interferire (quando il richiedente ex art. 6 è già trattenuto ai sensi dell'art. 14 T.U.I.), ma non confondersi in una sorta di procedimento ibrido che sovverte le competenze dei giudici convalidanti.

4. Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto per cui, in tema di trattenimento amministrativo dello straniero, la competenza a convalidare il provvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 6,6-bis o 6-ter del D.Lgs. n. 142 del 2015 (richiedente protezione internazionale), la competenza spetta alla Corte di appello ex art. 5-bis D.L. n. 13/2017, conv. nella legge n. 46/2017; se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), per l'esecuzione dell'espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata, come verificatosi nel caso in esame.

5. Parimenti infondato risulta il terzo motivo poiché il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti i presupposti per la convalida del trattenimento evidenziando l'assenza di un regolare permesso di soggiorno (circostanza, peraltro, non contestata dall'odierno ricorrente) adempiendo, in tal modo, al relativo obbligo motivazionale sia pure in modo sintetico, dovendo chiarirsi che una simile affermazione va rapportata alla avvenuta indicazione per relationem dei contenuti del provvedimento emesso dal Questore di Teramo.

5.1. Si tratta di una forma espressiva generalmente consentita, posto che il decreto richiamato è, infatti, un atto del procedimento conosciuto dalla parte privata (si veda, in termini generali, Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). È evidente che la modulazione dell'obbligo di motivazione, nel caso del rinvio all'atto presupposto, può risultare non soddisfacente lì dove il provvedimento richiamato non offra congrua spiegazione delle ragioni del

trattenimento o lì dove vi sia una specifica contestazione difensiva introdotta dalla difesa, ma non è questo il caso (vedi, in fattispecie analoga alla presente, Sez. 1, n. 25545 del 10/07/2025, non massimata).

5.2. Orbene, nel provvedimento del Questore si spiega che l'odierno ricorrente non è in possesso di documenti, non manifesta interesse a rientrare nel proprio paese di origine, non ha fornito garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo, non ha disponibilità di un alloggio stabile, non ha una attività lavorativa regolare e che, dalla condotta pregressa contrassegnata dalla commissione di reato, si evince la sua pericolosità sociale (cfr. decreto, in atti). Si tratta, quindi, di aspetti che sostengono il trattenimento - alcuni dei quali ribaditi dallo stesso straniero in sede di audizione, immediatamente antecedente alla convalida (cfr. verbale del 26 gennaio 2026) - e che la difesa nemmeno contesta specificamente, essendo impostato il ricorso sulla pretesa assenza di motivazione.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.